



ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 05/02/2026

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI SOSTANZE SCHIUMOGENE E SIMILI, DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E DI DETENZIONE DI CONTENITORI DI VETRO E SIMILI E DIVIETO DI UTILIZZO PETARDI E ALTRI MATERIALI ESPLODENTI IN OCCASIONE DELLE SFILATE CARNEVALESCHESCHE.

IL SINDACO

CONSIDERATO

Che il periodo delle sfilate carnevalesche ripropone, come per gli anni passati, non lievi problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone che, munite di bombolette spray, lanciano sostanze imbrattanti contro persone, veicoli, edifici e monumenti provocando, in alcune occasioni, seri danni ad edifici del centro storico, con grave esborso dei privati, nonché episodi di uso inappropriato di schiume da barba contro le persone, con irreparabile danno per i capi d'abbigliamento;

VALUTATO

Che, a causa della presenza di un notevole afflusso di pubblico, potrebbe ingenerare episodi di pregiudizio del decoro urbano, consistenti nel consumo e nell'abbandono di bottiglie e altri contenitori in vetro o alluminio di bevande, per lo più alcoliche potrebbero divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica;

CONSTATATO

Che è non infondato il timore che, durante il passaggio delle sfilate carnevalesche gruppi di ragazzini festeggino con scoppi e lanci di petardi di qualunque genere, che, anche se sono di libera vendita, possono comunque essere in grado di provocare danni materiali e fisici;

VERIFICATO

che tali comportamenti, oltre a recare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica, determinano sovente l'insorgere di concrete situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, la sicurezza e l'ordine pubblico, anche in conseguenza delle reazioni incontrollate che ne possono derivare, nonché dei danni fisici, nei confronti dei partecipanti alle sfilate, ed essendo necessario contrastare comportamenti che possano arrecare disturbo e indignazione in chi è costretto a subire danneggiamenti privati e grave nocumento al patrimonio pubblico, con problematiche che inficiano decoro urbano e la pulizia dei luoghi pubblici, tale da determinare lo scadimento della qualità urbana;

CONSIDERATO

pertanto, necessario adottare con uno specifico provvedimento a mezzo del quale stabilire prescrizioni comportamentali, sia a carico di coloro che assistono alla manifestazione del giorno 7 febbraio 2026 e della sfilata del giorno 15 febbraio 2026 (in caso di maltempo 22 febbraio 2026), sia a carico degli esercenti al fine di superare le situazioni anzidette;

INDIVIDUATO

- nel divieto di utilizzo delle predette bombolette spray;
 - nel divieto di somministrazione e consumo di bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro, alluminio, ecc. al di fuori dei locali dei pubblici esercizi, dei dehor e dello specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, nonché nel divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche in bottiglie e/o contenitori di vetro, alluminio, ecc. la misura idonea a evitare il verificarsi degli episodi anzidetti;
 - nel divieto di utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici;
- presso il territorio comunale nelle aree interessate dalla sfilata, nonché nelle aree adiacenti e nelle aree del centro storico e, più precisamente: p.zza S. Giuseppe, v.le L. da Vinci, v.le B. Quagliotti, v.le Dante, v.le Cavour, v.le Orelli, via Matteotti, via Manzoni, via Gramsci, via Custodi, via S. G. M. Gambaro, via Mameli, via SS. Martiri, via Murciano, via C. Diana, via Dott. Parma, via Caduti per la Patria, via della Repubblica, l. go Rabellotti, p.zza V. Veneto e p.zza Martiri della Libertà, il giusto intervento atto ad arginare le problematiche sopra evidenziate ;

INQUADRATO

il provvedimento adottando tra gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATANE

preventiva comunicazione al Signor Prefetto della Provincia di Novara così come prescritto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. citato;

RITENUTO

per i motivi esposti in premessa, che sussistano nella situazione in narrativa i requisiti di contingibilità ed urgenza dell'art. 54 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che consentono di intervenire in un preciso e definito contesto temporale in considerazione della assoluta particolarità del fenomeno, strettamente connesso alla manifestazione che verrà realizzata;

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Ai fini della tutela dell'integrità pubblica della popolazione, in occasione delle manifestazioni carnevalesche di sabato 07/02/2026, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, e di domenica 15/02/2026 (in caso di maltempo data dell'evento posticipata al 22/02/2026), dalle ore 10.00 alle ore 19.00, nelle vie p.zza S. Giuseppe - v.le L. da Vinci - v.le B. Quagliotti - v.le Dante - v.le Cavour - v.le Orelli - via Matteotti - via Manzoni - via Gramsci - via Custodi - via S. G. M. Gambaro - via Mameli - via SS. Martiri - via Murciano - via C. Diana - via Dott. Parma - via Caduti per la Patria - via della Repubblica - l.go Rabellotti - p.zza V. Veneto e p.zza Martiri della Libertà:

- 1. IL DIVIETO DI UTILIZZO DELLE BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI SCHIUMA O PRODOTTI SIMILARI, NON SPECIFICAMENTE PRODOTTE PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHESCHE;**
- 2. IL DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO, ALLUMINIO, ECC AL DI FUORI DEI LOCALI DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEI DEHOR E DELLO SPECIFICO PLATEATO DI PROPRIETA' PUBBLICA AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE' NEL DIVIETO DI ACCESSO ALLE AREE DIRETTAMENTE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA SFILATA DETENENDO BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIE E/O CONTENITORI DI VETRO, ALLUMINIO ECC;**
- 3. DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI ED ARTIFICI PIROTECNICI ED ALTRI MATERIALI ESPLODENTI;**

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto nei pubblici esercizi, è fatto obbligo ai titolari di esercizi pubblici (bar), o persone comunque autorizzate alla mescolita, nelle sopracitate viali/vie/piazze di dare esecuzione alla presente ordinanza e in particolare:

1. debbono servire in bicchieri compostabili le bevande richieste dai clienti, ove questi ultimi intendano consumarle all'esterno dell'esercizio; si considera all'interno dell'esercizio la consumazione effettuata presso il dehor e presso lo specifico plateato di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale quando chiuso e controllabile;
2. è fatto divieto di procedere alla vendita per asporto di liquori e/o bevande in bottiglie di vetro o lattina.

L'abbandono di bottiglie e/o contenitori di vetro o alluminio nell'area sopra indicata costituisce comportamento vietato ai sensi della presente ordinanza che assume natura di prescrizione speciale rispetto a ogni altra generica disposizione in materia di abbandono di rifiuti;

INCARICA

Il personale del Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine di far osservare le disposizioni di cui al presente provvedimento;

AVVISA

Che l'inosservanza alle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con la sanzione da euro 25.00 a euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. n. 267/2000, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689.

Le persone trovate in possesso di contenitori di vetro, ceramica o alluminio (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc.) contenenti bevande sia alcoliche (*di qualsiasi gradazione alcolica*) che analcoliche, al fine di poter accedere dovranno liberarsi dei contenitori posseduti tramite conferimento nei bidoni all'uopo predisposti.

AVVERTE

La presente ordinanza, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Novara entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, oppure, in via giurisdizionale, al T.A.R. Piemonte da proporsi nel termine di 60 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della vigente normativa il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Novara, alla Questura di Novara, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Novara, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Novara.

IL SINDACO
Alberto Cantone

Attestazione ex articolo 3 D.Lgs. 12.2.1993,n.39

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Polizia Municipale – Responsabile del procedimento – Angelo Falcone

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Alberto Cantone in data 05/02/2026